

ORDINE DI SERVIZIO n. 227/99

Si comunica che con decorrenza immediata entra in vigore l'accordo aziendale siglato in data 22.12.99 dalle Segreterie Regionali CGIL-CISL, UIL, FAISA CISAL e UGL, in materia di trasferimenti volontari. Si trascrive di seguito il testo dell'accordo citato.

"Tra l'ARPA e le Segreterie Regionali CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL, UGL

si conviene quanto segue:

L'art. 25 riguardante la disciplina dei trasferimenti viene modificato nel modo che segue:

- 1) Ai fini del trasferimento, l'agente di movimento ha priorità sul C.L. possedendo, una superiore anzianità di servizio. Analoga norma valga per quelle qualifiche che prevedono progressioni automatiche di carriera. E' ammesso lo scambio tra AM e CL.
- 2) Lo scambio provvisorio non può durare più di 6 mesi in un anno solare.
- 3) Effettuato un trasferimento a domanda soddisfatta, l'interessato non può tornare, per un periodo di 3 anni, nella sede di provenienza per scambio.
- 4) Il divieto di scambio si estende anche al personale che ha maturato una anzianità complessiva contributiva di anni 32.
- 5) Le domande di trasferimento saranno accoglibili tenendo conto anche del timbro postale di partenza.
- 6) Il presente accordo ha decorrenza immediata."

ARPA
F.to

D'ORAZIO
IACOBUCCI
MONTANARO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
F.to

RICCI
DI NACCIO
DI CREDICO
MANGIONE
DELL'OVA

INPUT
Data
Firma

A.R.P.A. S.p.A.
DIREZIONE PERSONALE
(Dot. Paolo Iacobucci)

